28 della legge 17 Agosto 1942 n. 1150;

b) - i piani delle aree destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 Aprile 1962 n. 167 e successive modifiche e integrazioni;

c) - i piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865;

d) - i piani di intervento preventivo di iniziativa privata sono i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'art. 28 della legge 17 Agosto 1942 n. 1150, modificato ed integrato dall'art. 10 della legge 6 Agosto 1967, n. 765, con contenuto tecnico di piano particolareggiato.

ART.4
INTERVENTO DIRETTO

L'intervento diretto e' attuato a mezzo della concessione, il cui rilascio e' disciplinato dal regolamento edilizio al quale si richiama.
Esso e' previsto per tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l'intervento preventivo con strumenti urbanistici di esecuzione. E' anche previsto nelle zone ad intervento preventivo esecutivo, successivamente all'approvazione dello stesso.
L'intervento diretto e' attuato da operatori pubblici, Comune incluso, e da operatori privati alle condizioni di cui al regolamento edilizio e di quelle previste dalle presenti norme.

MODALITA' DELL'INTERVENTO PREVENTIVO

ART.5
PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE

I piani particolareggiati sono formati secondo la procedura prevista dalla legge urbanistica che ne fissa il contenuto.
Il P.P.E. deve essere corredato da una relazione illustrativa e da una relazione previsionale delle spese necessarie per l'acquisizione delle aree per le sistemazioni generali occorrenti all'attuazione del piano stesso.